Studio Venturin

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

Nuovo **aumento** delle aliquote contributive **ENASARCO**

Dal **1° gennaio 2019** è scattato l'aumento programmato dell'aliquota relativa ai contributi **Enasarco**, nel percorso già deliberato dall'ultimo **Regolamento** delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica, invece, per i **contributi** relativi agli agenti operanti in forma di **società di capitali**.

Si rammenta che i contributi all'**Enasarco** vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del **rapporto di agenzia**, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le **aliquote** della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone previste per l'anno 2019 seguono il graduale **aumento** evidenziato nella tabella di seguito proposta:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	**16,50%**	17,00%

Alla luce di quanto sopra, andiamo quindi a vedere come si presenterà la **fattura** (che si ricorda dovrà essere obbligatoriamente emessa in **formato elettronico** e transitare dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei casi di **esonero** previsti per i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio) di un **agente di commercio**, che non ha diritto alla **riduzione della ritenuta Irpef**, in quanto non si avvale di collaboratori, per l'addebito di provvigioni maturate nel 2019: Per quanto attiene alla **ripartizione del contributo** tra i soggetti interessati si ricorda che la relativa aliquota viene a gravare, in pari misura del 50% in capo all'agente, e, per l'altro 50%, in capo alla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle **provvigioni** sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta - per l'anno 2019 - la percentuale del 8,25 % (corrispondente appunto al 50 per cento della **nuova misura** del 16,50%).

Provvigioni relative a gennaio 2019, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 5 gennaio 2019	
Imponibile	10.000,00
Iva 22%	2.200,00
Totale fattura	12.220,00
Ritenuta Enasarco 8,25% su 10.000,00	-825,00
Ritenuta Irpef 23% su 5.000,00	-1.150,00
Netto a pagare	**10.225,00**

L'importo base dei **minimali** contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per l'anno 2019 le cifre di riferimento sono pari a **423 euro** per i **plurimandatari** e **846 euro** per i **monomandatari.**

L'aliquota del 16,50% deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati **massimali** provvigionali, che, per il 2019, sono attestati nella seguente misura:

Plurimandatario	25.275,00
Monomandatario	37.913,00

Il **massimale** provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in **forma societaria** il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci: pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.
La quota che supera il **limite massimo** va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Con riferimento agli **agenti** operanti in forma di **società di capitali**, la casa mandante determina il **contributo** dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali.

Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Di seguito si riportano le aliquote confermate:

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2019	Quota preponente	Quota agente
Fino a 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

Il versamento dei contributi **Enasarco** va effettuato entro il **giorno 20 del secondo mese successivo** alla scadenza di ciascun trimestre.

In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2019, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre	Scadenza di versamento
1° trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo 2019)	20 maggio 2019
2° trimestre (Aprile-Maggio-Giugno 2019)	20 agosto 2019
3° trimestre (Luglio-Agosto-Settembre 2019)	20 novembre 2019
4° trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre 2019)	20 febbraio 2020

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.